

IPSOA

DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO

2025

39

INSERTO

Tax control framework:
profili di rischio
correlati al regime di tassazione
dei redditi da lavoro

RAPPORTI DI LAVORO

Collaborazioni coordinate
e continuative:
modello contrattuale

LIMITI DI LICEITÀ

Appalti labour intensive
e tutela dei lavoratori

CONFERME GIURISPRUDENZIALI

Società unipersonali
e responsabilità da reato:
accertamento in concreto

PERCORSI DI OTTOBRE**ORARIO DI LAVORO**

di G. Favalli, L. Calella, I. Pitingolo,
S. Previtali, G. Sacco

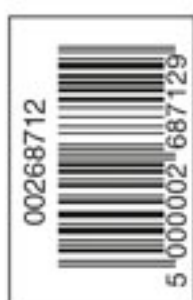
IN QUESTO NUMERO**Fra "tempo di lavoro"
e "tempo libero"**

Reperibilità del lavoratore

Disciplina
delle ore aggiuntive
Lo straordinario
e il supplementare

Gestione
dell'astensione dal lavoro
Ferie, riposi e permessi

Casi particolari
Personale direttivo



00268712

5 000002 687129



Wolters Kluwer



www.edicolaprofessionale.com

Reperibilità del lavoratore

di **Giacinto Favalli**
e **Giuseppe Sacco**



Wolters Kluwer

Fra “tempo libero” e “tempo di lavoro”

Reperibilità del lavoratore

Giacinto Favalli, Giuseppe Sacco - Studio legale Trifirò & Partners Avvocati

La reperibilità è una prestazione strumentale ed accessoria, consistente nell’obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato in determinati archi temporali, in vista di un’eventuale successiva prestazione, alla quale corrisponde l’obbligo di riconoscere un compenso aggiuntivo alla normale retribuzione (1).

La legge non contiene una specifica regolamentazione della reperibilità, la cui **disciplina** è riservata ai **contratti collettivi** nazionali di lavoro ovvero, in mancanza, ai contratti territoriali, aziendali o ai regolamenti interni aziendali, ovvero ancora può essere definita nell’ambito di **accordi individuali** tra datore di lavoro e prestatore.

Il **D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66**, attuativo delle Direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, si limita, infatti, all’art. 1, comma 2, a fornire una definizione di «**orario di lavoro**» come «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni» e di «**periodo di riposo**» come «qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro».

Sebbene il Legislatore, mutuando le definizioni di «orario di lavoro» e di «periodo di riposo» dall’Ordinamento europeo (2), si sia limitato a fornire una mera definizione a contrario, ossia per esclusione, del tempo di riposo rispetto all’orario di lavoro, nella prassi tale dicotomia presenta alcuni problemi applicativi in relazione alla

configurabilità delle ore di reperibilità come orario di lavoro ovvero come periodo di riposo.

Non può essere, infatti, ignorata la circostanza per cui, in concreto, l’istituto della **reperibilità** si pone in limine tanto rispetto all’orario di lavoro quanto rispetto al tempo libero, tant’è che in dottrina è stata affermata l’esistenza di un vero e proprio **tertium genus del tempo di lavoro** (3).

Inclusione o esclusione della reperibilità dall’orario di lavoro

Normativa e giurisprudenza europea

Premesso quanto sopra, un utile elemento per affrontare la questione può essere ricavato sempre dalla Direttiva 93/104/Ce (4) (così come dalla successiva Direttiva 2003/88/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003) laddove essa si pone l’obiettivo, richiamato dalla stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, di «garantire una migliore tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, facendo godere questi ultimi di periodi minimi di riposo – in particolare giornaliero e settimanale – e di periodi di pausa adeguati (...)» (5).

Se questo è l’obiettivo della Direttiva, per stabilire se la reperibilità rientri o meno nel concetto di «orario di lavoro», come sopra definito, è allora necessario **valutare caso per caso le concrete modalità di svolgimento della reperibilità** e la sua idoneità o meno a precludere al lavoratore la **possibilità di fruire di un adeguato periodo di riposo**.

(1) Cfr., tra le altre, Cass. civ., sez. lav., 12 febbraio 2024, n. 3861, ord., in *One Lavoro*, Wolters Kluwer.

(2) V., in particolare, l’art. 2 della Direttiva 93/104/Ce del Consiglio del 23 novembre 1993 secondo cui l’«orario di lavoro» è «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali», mentre il «periodo di riposo» è definito come «qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro». Si veda, altresì, la Direttiva 2003/88/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 che ha abrogato la Direttiva

93/104/Ce e che, all’art. 2, ne riprende le definizioni di «orario di lavoro» e di «periodo di riposo».

(3) Per un maggiore approfondimento sul tema, v. M. Ferraresi, *Disponibilità e reperibilità del lavoratore: il tertium genus dell’orario di lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2008, I, pagg. 93 ss. e M. Ferraresi, *Problemi irrisolti dei tempi di disponibilità e reperibilità dei lavoratori*, in *Dir. rel. ind.*, 1° giugno 2022, II, pagg. 423 ss.

(4) Abrogata dall’art. 27 della Direttiva 2003/88/Ce.

(5) Cfr. la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea 9 settembre 2003, C.151/02.